




UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

COMPITI E RUOLI DEI SOGGETTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA



Revisioni

Revisione	Data	Modifiche
00	13/03/2017	Prima edizione Tale documento, in emissione 00, in realtà sostituisce un documento analogo, in essere in UniSR dal 2009 ma non inserito nella documentazione di sistema. Rispetto al documento in essere le modifiche principali hanno riguardato: l'identificazione dei soggetti, l'organigramma, le attribuzioni dei vari soggetti e gli allegati.
01	09/10/2017	La revisione 01 si è resa necessaria in relazione alla modifica del nominativo del Datore di Lavoro e dell'inserimento in organigramma dei soggetti a cui competono funzioni di radioprotezione del personale. Nell'organigramma i laboratori didattici sono stati inseriti come afferenze dei CdL. L'ufficializzazione del documento attesta altresì la conferma del Sistema di Gestione della Sicurezza definito. Introdotto paragrafo 4.3.7
02	28/11/2018	La revisione 02 si è resa necessaria in relazione alla modifica del nominativo di Datore di Lavoro, Rettore, Res. Segreteria Studenti. Apertura U. Locale Bergamo
00	20/12/2022	Documento di nuova edizione, Ex. PQ 014. Aggiornamento ruoli e responsabilità secondo la riorganizzazione dell'Ateneo e adeguamento del layout al nuovo template. Inserimento nuovi riferimenti normativi in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti e antincendio. Integrazione delle deleghe di funzione.

Indice

1. SCOPO	4
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	4
3. INQUADRAMENTO E PECULIARITÀ.....	5
4. GENERALITÀ.....	7
4.1. RIFERIMENTI.....	7
4.2. ABBREVIAZIONI ACRONIMI DEFINIZIONI.....	8
5. SOGGETTI DEL SGSS.....	14
5.1. DATORE DI LAVORO.....	14
5.2. AREA AMMINISTRAZIONE.....	18
5.2.1. <i>Dirigenti alla sicurezza</i>	18
5.2.1.1 Direzione Amministrazione e Finanza.....	20
5.2.1.2 Direzione Affari Generali e Legali.....	21
5.2.1.3 Servizi Generali.....	21
5.2.1.4 Servizi agli studenti.....	22
5.2.1.5 Servizi alla didattica e accreditamento.....	22
5.2.1.6 Polo post graduate.....	23
5.2.1.7 Marketing e comunicazione.....	23
5.2.1.8 Direzione Sistemi Informativi di UniSR.....	23
5.2.1.9 Research development.....	24
5.2.1.10 Gestione ricerca e controllo di gestione	24
5.2.2. <i>Preposti</i>	25
5.2.3. <i>Lavoratori</i>	25
5.3. ACCADEMIA.....	27
5.3.1. <i>Magnifico Rettore</i>	27
5.3.2. <i>Dirigente alla sicurezza _ Responsabile dell'attività didattica o di Ricerca in laboratorio</i>	28
5.3.3. <i>Preposti - Responsabile dell'attività didattica o di Ricerca in laboratorio</i>	29
5.3.4. <i>Lavoratori e Studenti</i>	30
5.4. FUNZIONI TRASVERSALI ALL'ACCADEMIA E ALL'AREA AMMINISTRATIVA.....	31
5.4.1. <i>Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (RTSA)</i>	31
5.4.2. <i>(Responsabile del) Servizio di Prevenzione e Protezione</i>	31
5.4.3. <i>Medico Competente</i>	33
5.4.4. <i>Esperto di Radioprotezione</i>	34
5.4.5. <i>Medico Autorizzato</i>	35
5.4.6. <i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>	36
5.4.7. <i>Altri soggetti con compiti specifici</i>	37
5.4.7.1 Addetti al Primo Soccorso	37
5.4.7.2 Addetti alla Gestione delle emergenze.....	37
6. ALLEGATI.....	38
7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	38

1. SCOPO

Il presente documento illustra i criteri di identificazione, i ruoli e i compiti del personale nell'ambito dell'organizzazione della Salute e della Sicurezza sul lavoro (SSL) e del Sistema di Gestione per la salute e sicurezza (SGSS) di Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR).

Con questo documento il Datore di Lavoro sancisce l'importanza di una corretta *GESTIONE PER LA SICUREZZA* nei confronti di tutte le Parti interessate che, per quanto di competenza, si fanno garanti della sua piena attuazione per conto del Datore di Lavoro, in ciascuno dei processi tecnici, organizzativi, gestionali e accademici.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento si applica all'interno di UniSR a tutte le attività svolte dall'Università Vita-Salute sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne, fatte salve indicazioni specifiche definite nelle singole convenzioni con enti esterni.

Si precisa che **relativamente alla gestione dei luoghi di lavoro e delle attrezzature** utilizzate per lo svolgimento delle attività nelle sedi di UniSR che si trovano in aree in locazione o in convenzione, alla luce anche di quanto riportato negli atti sottoscritti, le attività di:

- manutenzione della struttura e degli impianti,
- manutenzione e controllo della strumentazione,

possono essere direttamente gestite e coordinate dall'Ente terzo secondo modalità di volta in volta concordate.

Il presente documento non trova invece applicazione con riguardo **agli aspetti di sicurezza nei cantieri legati all'attuazione di quanto previsto per la loro gestione dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 "cantieri temporanei e mobili"**¹ in quanto non si tratta di attività sistematiche di UniSR pertanto tali aspetti vengono di volta in volta affrontati posto che uno dei primi atti da parte del DdL è quello, verificate le competenze, di assegnare sempre l'incarico di Responsabile dei Lavori, a cui delegare i compiti attribuiti dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod., già nella fase di progettazione dell'Opera oltre che di esecuzione.

¹ "Cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del D.Lgs. 81/08

3. INQUADRAMENTO E PECULIARITÀ

Il presente documento, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, delinea un SGSS caratterizzato **da un unico vertice datoriale cui afferiscono due divisioni aziendali, ossia Amministrazione e Accademia**, ciascuna delle quali avente autonomia organizzativa. Le due divisioni aziendali, che riflettono l'organigramma in essere di UniSR, sono state rappresentate in due distinte matrici (allegate al presente documento), che riportano in UniSR i ruoli e le funzioni in ambito di tutela della sicurezza sul lavoro².

In particolare, il SGSS risulta caratterizzato dai seguenti **elementi**:

- Il **Magnifico Rettore** riveste il ruolo di **“delegato del Datore di Lavoro”** con riferimento alle **attività didattiche e di laboratorio svolte all'interno dell'area Accademia**, con gli specifici compiti disciplinati dal **DM 363/98**;
- È **identificato un soggetto esperto quale “delegato del Datore di Lavoro”** in materia di **prevenzione e protezione incendi** che agisce su tutte le sedi di UniSR;
- Sono identificate delle **funzioni SSL di staff** che esercitano la propria attività su ciascuna delle “macro-aree” di UniSR, Amministrazione e Accademia, per gli aspetti di specifica competenza: (Responsabile del) Servizio di Prevenzione e Protezione, Esperto di Radioprotezione, Servizio di Medicina Preventiva (cui afferiscono i Medici Competenti e i Medici Autorizzati), RLS e eventuali altri soggetti con competenze trasversali su argomenti specifici;
- Sono identificate delle **funzioni SSL di linea**, sia in area tecnico-amministrativa che in area accademica, che esercitano compiti in materia di tutela SSL proprio per il ruolo che rivestono nell'organizzazione e, quindi, con responsabilità circoscritte ai settori coordinati o alle attività svolte: dirigenti, preposti, responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, lavoratori e studenti;
- Ciascun dirigente può in qualsiasi momento, in relazione all'organizzazione della propria area, identificare propri Preposti utilizzando la modulistica predisposta che garantisce che tutti i soggetti del SGSS siano messi al corrente della designazione e possano quindi dar attuazione a quanto di specifica competenza;
- In base ai piani di gestione delle emergenze delle singole sedi, sono identificati, di concerto con i Responsabili diretti e in funzione dell'articolazione dei luoghi di lavoro, addetti al primo soccorso e addetti alla gestione delle emergenze con compiti dettati dai disposti di legge.

Inoltre, sul piano normativo, come sopra anticipato, relativamente all'area Accademia trovano applicazione le seguenti due discipline speciali:

- **D.M. 5 agosto 1998, n. 363**, avente ad oggetto *“Regolamento recante norme per l'individuazione delle*

² Nello specifico, all'interno di ciascuna matrice viene operata una distinzione ordinata per area tematica:

- Per la **matrice Amministrazione** si distingue fra adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e adempimenti previsti dalla normativa antincendio (i.e. dal D.P.R. 151/2011 e dai DM nn 1-09-21, 2-09-21 e 3-09-21);
- Per la **matrice Accademia** si distingue fra adempimenti ex DM 363/1998 e adempimenti ex D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione (v. infra).

particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni”.

A tale riguardo deve osservarsi che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, dispone che le norme del decreto medesimo siano applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, mediante decreti ministeriali, e che fino ad allora rimangano provvisoriamente in vigore i previgenti decreti ministeriali emanati per quegli enti sulla base dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994 (fra cui è ricompreso il DM 363/1998).

Considerato che:

- è stata soppressa la disposizione di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, secondo cui, decorso inutilmente il termine per l’emanazione dei nuovi decreti ministeriali, avrebbero trovato applicazione le disposizioni del D.Lgs. medesimo;
- ad oggi non è stato emanato alcun nuovo decreto disciplinante la sicurezza sul lavoro per le Università/ istituti di formazione universitaria,

la disciplina applicabile in ambito universitario è ancora costituita dal DM 363/1998.

Tale disciplina è applicabile con riferimento allo svolgimento attività didattica e di laboratorio nei confronti degli studenti.

- **D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101**, recante *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117L. 04/10/2019, n. 117, Art. 20. – Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom”.* Al riguardo si deve notare che, dal momento che UniSR non ha all’interno dei propri spazi (luoghi di lavoro) attività che determinano l’esposizione a radiazioni ionizzanti, tale disciplina si applica nei confronti di UniSR limitatamente alla circostanza che alcuni lavoratori o studenti di UniSR **frequentino locali di soggetti terzi** (es. Ospedale San Raffaele (OSR) o altri ospedali/Enti in convenzione) presso i quali ci possa essere presenza o utilizzo di radiazioni ionizzanti. L’applicazione del D.Lgs. 101/2020 è pertanto limitata in quanto:

- UniSR è priva di sorgenti di radiazioni ionizzanti (che si trovano presso terzi);
- L’esposizione a radiazioni è limitata al personale di UniSR nell’ambito dello svolgimento dell’attività accademica e non anche di quella amministrativa.

4. GENERALITÀ

4.1. Riferimenti

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi che hanno guidato la redazione del documento.

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
Codice Etico UniSR
Statuto, Regolamenti di UniSR
Principali procedure di riferimento UniSR in materia SSL: PO 03 _ Gestione del ciclo passivo PO 14 _ Gestione della salute e della sicurezza PO 31 _ Procedura Operativa Gestione Infortuni occorsi ai Lavoratori PO 43 _ Procedura Operativa Primo Soccorso PO 45 _ Procedura Operativa Gestione Infortuni studenti PO 53 _ Gestione delle gravidanze e tutela della maternità
D.M. 363/98 “Regolamento recante le norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitari al fine delle norme contenute nel D.Lgs. 616/98 e succ. mod.”
D.Lgs. 81/08 e succ. mod. “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sei luoghi di lavoro”
Legge 101/2012 che ha modificato l’art. 3 c.3 del D.Lgs. 81/08 riconfermando la validità del D.M. 363/98
D.Lgs. 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”
DM 03 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Codice di Prevenzione Incendi)
DM 18 ottobre 2019 recante modifiche all’allegato 1 al DM 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
DM relativi agli aspetti di prevenzione incendi: <ul style="list-style-type: none"> • DM 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • DM 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • DM 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4.2. Abbreviazioni Acronimi Definizioni

Sigla	Descrizione	Definizione	Declinazione in UniSR
DdL	Datore di Lavoro	“... soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ...” (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/08).	Il Consiglio di Amministrazione di UniSR in sede di CdA identifica e formalizza il soggetto che assume il ruolo di Datore di lavoro (Consigliere Delegato). Costituisce parte integrante del presente documento (pur se riservata) la delibera del CdA di assegnazione dei poteri.
Delegato DdL	Delegato del Datore di Lavoro	Soggetto, interno o esterno all’UniSR, delegato del Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod., per l’applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in specifici ambiti di competenza delle Università anche ai sensi del D.M. 363/1998.	Sono identificati quali delegati del DdL: <ul style="list-style-type: none"> - il Magnifico Rettore per l’Area Accademica, - il RTSA per tutti gli aspetti di prevenzione incendi e lotta antincendio. Le Deleghe di funzione costituiscono parte integrante (pur riservata) del presente documento.
Dirigente	Dirigente alla sicurezza	“..persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa...” (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/08).	Soggetti apicali sia dell’area accademica che dell’area amministrativa a cui, per il ruolo che rivestono all’interno dell’organizzazione dell’UniSR, vengono assegnati alcuni dei compiti delegabili in materia di SSL. Si rimanda all’organigramma SSL in allegato.
Cds	Corsi di Studio	Raggruppano, nel presente documento, i: Corsi di Laurea (CdL) e Laurea Magistrale (CdLM) Corsi post lauream e post graduate, Scuole di Specializzazione e Dottorati.	/

Sigla	Descrizione	Definizione	Declinazione in UniSR
Direttori dei Percorsi formativi	Presidi, Presidenti di CdS, Coordinatori di Corso di studio, Direttori dei Master e dei corsi post graduate, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca	/	/
EdR	Esperto di Radioprotezione	“...: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’ esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’ esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’ articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell’ esperto di radioprotezione sono disciplinate dall’ articolo 130...” (art.7, comma 1 n.39) D.Lgs. 101/20).	Soggetto, interno o esterno a UniSR, formalmente designato dal Datore di lavoro.
Laboratori	Laboratori	“...luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’ uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero agenti chimici, fisici o biologici. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte, per ognuno di essi, considerata l’ entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria...” (art. 2, comma 3, D.M. 363/98).	/


<p>Lavoratori</p>	<p>Lavoratori</p>	<p>“...persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; (art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/08) “...oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’università, si intende anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, che svolge l’attività presso le strutture dell’università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli</p>	<p>Tutti i lavoratori di area tecnico amministrativa e di accademia. Sono assimilati ai lavoratori anche gli studenti per l’attuazione di specifici adempimenti.</p>
--------------------------	-------------------	--	--

Sigla	Descrizione	Definizione	Declinazione in UniSR
		specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione..." (art.2, comma 4, D.M. 363/98).	
MA	Medico Autorizzato	Medico in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 95), D.Lgs. 101/2020 a svolgere l'attività di Radioprotezione Medica, cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.	Soggetto, interno o esterno a UniSR formalmente designato dal Datore di lavoro.
MC	Medico Competente	"...medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto..." (art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 81/08).	Soggetto, interno o esterno a UniSR formalmente designato dal Datore di lavoro.
Preposto	Preposto alla sicurezza	"...persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa..." (art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/08).	Soggetto che per il ruolo che riveste in UniSR ha una funzione di sorveglianza e controllo. Si rimanda all'organigramma in allegato.

Sigla	Descrizione	Definizione	Declinazione in UniSR
RAD/RARL	Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio	“..il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio (art. 2, comma 5, D.M. 363/98)”.	Ogni soggetto di area accademica (docente, ricercatore, collaboratore), durante lo svolgimento della propria attività didattica assume, ai sensi del D.M. 363/98, il ruolo di RAD. Ogni soggetto di area accademica (docente, ricercatore, collaboratore) durante lo svolgimento della propria attività come coordinatore di lavoratori o di studenti assume, ai sensi del D.M. 363/98, il ruolo di RARL.
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	“...persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro...” (art.2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 81/08).	Soggetto identificato o eletto all'interno delle Rappresentanze Aziendali.
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	“...persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi...” (art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/08).	Soggetto, interno o esterno a UniSR formalmente designato dal Datore di lavoro.
RTSA	Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio	Il RTA ha compiti di coordinamento delle misure tecniche e delle misure gestionali relative alla prevenzione incendi.	Soggetto, interno o esterno all'organizzazione, con delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08.
SS	Sorveglianza Sanitaria	“...insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa...” (art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 81/08)	L'attività di Sorveglianza Sanitaria è svolta all'interno del Servizio di Medicina Preventiva di UniSR a cui afferiscono sia i Medici Competenti che i Medici Autorizzati.
SGSS	Sistema di Gestione per la salute e sicurezza	/	/
SSL	Salute e sicurezza sul lavoro	/	/



Sigla	Descrizione	Definizione	Declinazione in UniSR
VdR	Valutazione dei rischi	“...valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza ...” (art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. 81/08).	-



5. SOGGETTI DEL SGSS

Di seguito si declinano i compiti dei soggetti del SGSS, sia generali (ossia dettati dalla disposizione di legge indipendentemente dall'ambito di applicazione), sia specifici (ossia connessi al ruolo svolto in Università) in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei soggetti del SGSS.

5.1. Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro fornisce gli indirizzi generali e assicura che gli obiettivi di interesse prevenzionistico vengano perseguiti con continuità, anche al variare delle strutture organizzative; a tal fine si adopera perché gli interventi necessari per la riduzione dei rischi lavorativi possano avere sia un'adeguata copertura finanziaria che un'adeguata pianificazione.

Il Datore di lavoro, ai sensi dell'art.17, comma (a) e comma (b) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. **NON può delegare ad alcun soggetto le seguenti attività:**

- **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente **elaborazione del relativo documento**. Assicura quindi la realizzazione della valutazione di tutti i rischi e la redazione del relativo documento, e si assume la responsabilità finale di esso e del suo aggiornamento, individuando le linee di intervento principali in relazione alle specifiche tematiche o problematiche e pianificando le tempistiche necessarie per la loro attuazione. Relativamente alla VdR si precisa che il DdL provvede alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni³ (rif. DM 363/1998 art. 4). Per quanto attiene alle attività specificamente all'Accademia la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro, al delegato del Datore di lavoro e al dirigente responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio;
- valutazione preventiva dei rischi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 101/2020;
- **designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP).**

È in capo al DdL l'**identificazione dei soggetti del SGSS** e per questo:

- assegna le deleghe di funzione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. in conformità a quanto disposto dal presente documento;
- nomina il medico competente e il medico autorizzato (se previsto) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. Nel caso di nomina di più medici competenti attribuisce ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati, richiedendo agli stessi l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legge;

³ **Art.10** - *convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio*

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

- designa l'esperto di radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020;
- designa il responsabile dei Lavori per interventi in applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.;
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Pur essendo compiti delegabili ai sensi del D.Lgs. 81/08, il DdL in UniSR è l'unico responsabile di:

- porre in essere le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.;
- indire, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, almeno una volta all'anno e comunque in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, una riunione nel corso della quale sottoporrà all'esame dei partecipanti:
 - il documento di valutazione dei rischi;
 - l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
 - Alla riunione oltre ai soggetti previsti dalla norma prendono parte anche i delegati del DdL.
- fornire al servizio di prevenzione e protezione, al EdR ed al medico competente o autorizzato le informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro;
 - la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi o di servizio;
 - i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- assicurare l'attività di vigilanza in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti;
- contribuire ad attuare efficacemente il modello di organizzazione e gestione aziendale di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare attenzione al sistema di controllo degli adempimenti e di contestazione delle violazioni.

Con riferimento all'Area Accademia, ai sensi dell'art. 3 del DM 363/1998, il DdL, di concerto con il Magnifico Rettore, assicura il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Relativamente alle **responsabilità e agli adempimenti delegabili previsti dal D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione**, il DdL è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del loro inserimento nell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui all'articolo 126;
- provvedere alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per i lavoratori esposti avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;
- provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informare i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
- assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti, in conformità alle disposizioni del *presente Titolo (rif. D.Lgs. 101/2020)* e a quelle emanate in sua applicazione, anche mediante accordi contrattuali con i terzi esercenti di zone classificate nelle quali i lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attività;
- assicurare il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 101/2020;
- rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 111, fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 113 del D.Lgs.101/2020;
- provvedere affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 101/2020;
- provvedere affinché i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 140 del D.Lgs. 101/2020;
- provvedere affinché ai lavoratori vengano forniti gli appropriati dispositivi di protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale;
- istituire per ogni lavoratore esterno di categoria A e consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2 e assicurarsi della sua compilazione in relazione alla prestazione;
- definire, di concerto con l'esercente delle zone classificate, il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività da svolgersi;
- acquisire dall'esercente delle zone classificate informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno è destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere;

- cooperare con l'esercente della zona classificata all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva;
- provvedere affinché i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120 siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneità;
- disporre la prosecuzione della sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formula il giudizio di idoneità, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazione;
- provvedere, prima della cessazione del rapporto di lavoro, a sottoporre il lavoratore a visita medica. In tale occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche;
- allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico autorizzato, non idonei.

5.2. Area Amministrazione

5.2.1. Dirigenti alla sicurezza

Tutti i Dirigenti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e relativamente alla Direzione o all'Area coordinata, sono responsabili dell'adempimento degli obblighi, delegabili da parte del datore di lavoro, previsti dalla legge a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare, devono, nell'ambito delle strutture organizzative di cui rappresentano l'organo di vertice, dar corso a quanto di seguito definito:

- porre in essere le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.;
- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e l'esperto di radioprotezione;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;¹
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori, periodicamente, ossia a seguito di convocazione da parte del Servizio di Medicina Preventiva (MC/MA), alle visite mediche entro le scadenze previste dal piano di sorveglianza sanitaria;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa⁴;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;⁴
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dagli artt. 36 e 37, D. Lgs. 81/2008 garantendo e verificando la partecipazione dei lavoratori afferenti alla propria Direzione alle iniziative in materia previste dal piano di formazione di UniSR;⁴
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;⁴
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- prendere appropriati provvedimenti, anche in collaborazione con RSPP, per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;⁴
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato;⁴

⁴ In collaborazione con RSPP, Medico Competente, RTSA, EdR in relazione agli specifici argomenti

- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto o di convenzione, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;⁴
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;⁴
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione, al EdR ed al medico competente o autorizzato le informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro;
 - la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi o di servizio;
 - i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- assicurare l'attività di vigilanza in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., *(ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti)*;
- verificare, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della azienda, sempre che UniSR abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione; provvedendo in caso positivo:
 - a fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività;
 - a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto di appalto;
 - a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;¹
- contribuire ad attuare efficacemente il modello di organizzazione e gestione aziendale di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare attenzione al sistema di controllo degli adempimenti e di contestazione delle violazioni;

- garantire la partecipazione dei lavoratori alle attività di esercitazione alla gestione delle emergenze;¹
- attuare, in base ai regolamenti interni, i disposti legislativi legge in materia di protezione delle lavoratrici gestanti, ai sensi del D.L. 151/01, tenendo conto della valutazione dei rischi per le gestanti, puerpere e in allattamento;⁴
- attuare, in base ai regolamenti interni, le procedure in essere in materia di infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività;⁴
- segnalare al Datore di Lavoro, al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di prevenzione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori, anche al fine della eventuale adozione di misure disciplinari.

5.2.1.1 Direzione Amministrazione e Finanza

La Direzione Amministrazione e Finanza, ad integrazione dei compiti generali di cui al paragrafo 5.2.1, si occupa di:

- nei casi di sorveglianza sanitaria e fisica, comunicare tempestivamente a EdR la cessazione del rapporto di lavoro e aggiornare il dato sul portale Zucchetti a disposizione di MP e SPP;
- sulla base delle procedure interne e in accordo con RSPP, MP e EdR elaborare e provvedere alla firma del documento di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs.81/2008, anche su supporto informatico, e - su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione - consegnarne tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, D.Lgs. 81/08, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare, con il supporto di RSPP, MC e EdR, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ordine:
 - alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in UniSR;
 - alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - all'organizzazione della formazione;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- comunicare a RSPP e MC e EdR (ove previsto) l'ingresso di nuovi lavoratori (dipendenti, liberi professionisti, collaboratori a vario titolo, assegnisti, docenti, ecc.) raccogliendo e trasmettendo la

- documentazione prevista in materia SSL;
- consegnare/ricevere tutta la documentazione in materia SSL all'atto di sottoscrizione dei contratti di pertinenza, in relazione alla tipologia contrattuale, e custodirne copia nella cartella personale;
 - informare SPP, MC e EdR di ogni modifica relativa ai soggetti che rivestono un ruolo in materia SSL nell'organigramma per dar corso agli adempimenti specifici (Dirigenti, Preposti)_per l'area tecnico amministrativa;
 - inserire, di concerto con RSPP, nel regolamento delle Residenze le indicazioni in materia di sicurezza coordinandosi anche con il Servizio Responsabile delle Residenze.

5.2.1.2 Direzione Affari Generali e Legali

La Direzione Affari Generali e Legali, ad integrazione dei compiti generali di cui al paragrafo 5.2.1, si occupa di:

- sulla base delle procedure interne e in accordo con RSPP, MP e EdR elaborare e provvedere alla firma del documento di cui all'art. 26, co 3 del D.Lgs. 81/2008, anche su supporto informatico, e - su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione - consegnarne tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- definire, di concerto con RSPP, EdR, MC, le clausole in materia di sicurezza da inserire nei documenti contrattuali resi disponibili e nelle convenzioni con enti terzi;
- fornire, di concerto con RSPP e MP, consulenza al Datore di Lavoro in materia legislativa e giuridica relativamente a igiene e sicurezza sul lavoro o ad aspetti specifici dell'attività universitaria;
- informare SPP, MC e EdR di ogni modifica relativa ai soggetti che rivestono un ruolo in materia SSL nell'organigramma per dar corso agli adempimenti specifici (Dirigenti, Preposti) relativamente ai docenti di Ruolo e all'assunzione di funzione apicali;
- comunica a RSPP, EdR e MC l'identificazione dei Direttori dei Corsi di Studio, Coordinatori di Corso di studio, Direttori dei Master, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca in modo da poter procedere a dar corso a specifici adempimenti.

5.2.1.3 Servizi Generali

I Servizi Generali, ad integrazione dei compiti generali di cui al paragrafo 5.2.1, si occupano di:

- supervisionare il corretto utilizzo delle aule, in relazione alla loro capienza, in fase di assegnazione delle stesse per le lezioni;
- supervisionare affinché le vie di esodo siano percorribili ed eventualmente procedere alla richiesta d'intervento/attivazione della manutenzione;
- informare il RSPP riguardo eventuali anomalie riscontrate all'interno della struttura (microclima, segnaletica non presente o incompleta, vie di fuga non accessibili, ecc.);
- verificare il rispetto delle manutenzioni periodiche programmate e custodire il registro dei controlli antincendio per le residenze universitarie;
- cooperare, insieme a RSPP, RTSA, MC e altri servizi coinvolti, in caso di attivazione di nuove attività o

- ridefinizione logistica e organizzativa di attività già in essere, nell'analizzare preventivamente i requisiti igienico-sanitari ed ergonomici e gli elementi di rischio;
- cooperare alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ove necessario e per contratti per i quali esercita direttamente una supervisione/controllo;
 - relativamente alle Residenze Universitarie e alle Strutture in gestione a UniSR, tenere aggiornata la documentazione tecnica relativa a: planimetrie degli immobili, lay-out della destinazione d'uso dei locali, registro dei controlli antincendio, faldone impiantistico;
 - partecipare ai sopralluoghi periodici SSL e alle prove di evacuazione;
 - collaborare con RSPP nell'organizzare e coordinare l'attuazione del programma di informazione e formazione rivolto agli studenti delle residenze in materia di sicurezza;
 - verificare la presenza delle planimetrie con indicate le vie di esodo e i presidi di emergenza nei luoghi di lavoro;
 - garantire che tutto il personale UniSR afferente al Servizio sia formato come addetto antincendio a rischio d'incendio elevato e come addetto al primo soccorso.

5.2.1.4 Servizi agli studenti

I Servizi agli studenti, ad integrazione dei compiti generali di cui al paragrafo 5.2.1, si occupano di:

- garantire per quanto di specifica competenza, l'attuazione di quanto riportato nella PO 44 "Organizzazione della sicurezza rivolta agli studenti";
- raccogliere le segnalazioni degli studenti in materia di sicurezza, trasmettendole al RSPP e, se necessario, al Medico Competente;
- coordinarsi con SPP e MC per le segnalazioni che pervengono al Servizio Counselling e Disabilità al fine di intercettare tempestivamente eventuali situazioni che richiedano l'attuazione di misure specifiche di sicurezza;
- preliminarmente all'attuazione di attività culturali e sportive, verificare il rispetto e l'attuazione delle misure di sicurezza anche coinvolgendo funzioni di staff e l'attivazione di convenzioni che includano anche questi aspetti.

5.2.1.5 Servizi alla didattica e accreditamento

I Servizi alla Didattica e Accreditamento ad integrazione dei compiti generali di cui al paragrafo 5.2.1, si occupano di:

- garantire per quanto di specifica competenza, l'attuazione di quanto riportato nella PO 44 "Organizzazione della sicurezza rivolta agli studenti";
- raccogliere le segnalazioni degli studenti in materia di sicurezza, trasmettendole al RSPP, EdR e, se necessario, al Medico Competente;
- garantire che le convenzioni con enti terzi contengano aspetti specifici in materia di sicurezza e trasmettere a RSPP e MC copia delle convenzioni attivate per l'attuazione degli aspetti di SSL,

Radioprotezione e sorveglianza sanitaria;

- informare SPP, MC e EdR di ogni modifica relativa ai soggetti che rivestono un ruolo in materia SSL nell'organigramma per dar corso agli adempimenti specifici (Dirigenti, Preposti);
- coinvolgere le funzioni di staff nel caso di emissione di documenti del sistema di gestione della Qualità che abbiano aspetti di sicurezza in modo che gli stessi possano essere regolamentati nel processo di UniSR.

5.2.1.6 Polo post graduate

Il Polo Post Graduate ad integrazione dei compiti generali di cui al paragrafo 5.2.1, si occupa di:

- garantire per quanto di specifica competenza, l'attuazione di quanto riportato nella PO 44 "Organizzazione della sicurezza rivolta agli studenti";
- raccogliere le segnalazioni degli studenti in materia di sicurezza, trasmettendole al RSPP, EdR e, se necessario, al Medico Competente;
- garantire che le convenzioni con enti terzi contengano aspetti specifici in materia di sicurezza e trasmettere a RSPP e MC copia delle convenzioni attivate per l'attuazione degli aspetti di SSL, Radioprotezione e sorveglianza sanitaria;
- informare SPP, MC e EdR di ogni modifica relativa ai soggetti che rivestono un ruolo in materia SSL nell'organigramma per dar corso agli adempimenti specifici (Dirigenti, Preposti);
- dare attuazione agli adempimenti in materia di Radioprotezione nei confronti degli specializzandi e degli studenti post lauream in conformità alle indicazioni dell'EdR;
- comunicare a EdR, MC, MA e SPP la rinuncia al percorso di studi o il temporaneo trasferimento in altra sede dei singoli studenti (soprattutto se radioesposti) affinché si possa dar corso agli adempimenti previsti dalle norme.

5.2.1.7 Marketing e comunicazione

Il Servizio Marketing e comunicazione ad integrazione dei compiti generali di cui al paragrafo 5.2.1 si occupa di:

- preliminarmente all'attuazione di attività istituzionali interne o esterne a UniSR, verificare il rispetto e l'attuazione delle misure di sicurezza, anche coinvolgendo funzioni di staff, e l'attivazione di convenzioni che includano anche questi aspetti a tutela della struttura.

5.2.1.8 Direzione Sistemi Informativi di UniSR

La Direzione Sistemi Informativi ad integrazione dei compiti generali di cui al paragrafo 5.2.1 si occupano di:

- controllare la conformità alle norme di sicurezza delle apparecchiature e beni acquistati;
- effettuare periodicamente l'analisi delle dotazioni hardware e software in relazione all'evoluzione tecnologica e alle esigenze formulate dall'utenza interna;

- curare i rapporti con il personale tecnico specialista delle ditte esterne di manutenzione della strumentazione informandoli nello specifico in merito alle misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. anche partecipando direttamente alle riunioni di coordinamento in materia;
- provvedere in collaborazione con il SPP e il MC all'individuazione dei requisiti di sicurezza ed ergonomia richiesti dalle normative vigenti sia riguardo le postazioni di lavoro che riguardo le dotazioni informatiche (in fase di acquisto, installazione e di manutenzione);
- nell'allestimento delle postazioni informatiche intervenire direttamente o a garanzia degli aspetti di sicurezza e ergonomia;
- mettere a disposizione sul sito e nell'area riservata i documenti in materia di sicurezza, sulla base delle indicazioni fornite dal RSPP e dal MC, supportandoli anche nella gestione della formazione /erogazione dei test.

5.2.1.9 Research development

La Direzione Research development, ad integrazione dei compiti generali di cui al paragrafo 5.2.1, si occupa di:

- garantire per quanto di specifica competenza, l'attuazione di quanto riportato nella PO 44 "Organizzazione della sicurezza rivolta agli studenti";
- raccogliere le segnalazioni degli studenti in materia di sicurezza, trasmettendole al RSPP, EdR e, se necessario, al Medico Competente;
- garantire che le convenzioni con enti terzi contengano aspetti specifici in materia di sicurezza e trasmettere a RSPP e MC copia delle convenzioni attivate per l'attuazione degli aspetti di SSL, Radioprotezione e sorveglianza sanitaria;
- informare SPP, MC e EdR di ogni modifica relativa ai soggetti che rivestono un ruolo in materia SSL nell'organigramma per dar corso agli adempimenti specifici (Dirigenti, Preposti).

5.2.1.10 Gestione ricerca e controllo di gestione

La Direzione Gestione ricerca e controllo di gestione ad integrazione dei compiti generali di cui al paragrafo 5.2.1 si occupa di:

- coinvolgere il Servizio di prevenzione e protezione preliminarmente all'attivazione di nuove attività esponenti a rischio e nella definizione dei lay out di nuovi spazi o nell'acquisto e scelta di apparecchiature;
- nell'attivazione di convenzioni e di contratti interfacciarsi con SPP, EdR, MC per l'inserimento degli aspetti di sicurezza e radioprotezione nei testi contrattuali.

5.2.2. *Preposti*

Il preposto è il lavoratore con funzioni di sovrintendenza, cioè di sorveglianza, e coordinamento di lavoratori e/o di controllo degli ambienti di lavoro e di definizione ed attuazione delle disposizioni interne.

I Preposti devono dar attuazione a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al dirigente o al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione come definito dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.

5.2.3. *Lavoratori*

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 20 – “Obblighi dei lavoratori” – “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Al lavoratore viene quindi richiesto di:

- attenersi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione;
- segnalare ai dirigenti, ai preposti o ai responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio ogni situazione che possa essere fonte di rischio per la propria e/o l'altrui sicurezza e salute.

In particolare i lavoratori:

- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo quanto previsto dalla lettera f), per eliminare o ridurre pericolose situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti dal medico competente o dal medico autorizzato.

Per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, e per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, nonché per chi lavora in strutture alla luce di convenzioni (inclusi gli studenti), è fatto obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione dell'UniSR.

5.3. Accademia

5.3.1. Magnifico Rettore

Il **Rettore da un lato è il DdL delegato dell'Area Accademia ai sensi del D.M. 363/98**, rivestendo una posizione di garanzia nei confronti degli studenti e dei professori nell'ambito dell'attività didattica e di laboratorio, **dall'altro è, a sua volta come tutti coloro che afferiscono all'Area Accademia, destinatario delle tutele previste dal D.Lgs. 81/08** e succ. mod. in quanto rientrante nella definizione dei lavoratori e quindi destinatario delle misure di tutela previste dalla normativa in materia.

Fermi restando gli obblighi indelegabili del Datore di Lavoro **vengono conferiti al Magnifico Rettore mediante delega di funzione tutti i poteri e le connesse responsabilità spettanti al Rettore ai sensi e per gli effetti del D.M. 363/1998** ed in particolare i seguenti poteri/compiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, **con riferimento alle attività svolte nell'area accademia di UniSR, presso le aule e presso i laboratori:**

- in coordinamento con il DdL delegante, assicura il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi che, generalmente, è unica per Area tecnico amministrativa e accademia, partecipandovi direttamente;
- presenta almeno annualmente, al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti volti alla tutela della salute e della sicurezza dell'area Accademica, tenendo conto anche delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- in coordinamento con il DdL delegante, collabora alla valutazione del rischio per tutte le attività di area Accademia, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10 del DM 363/98. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro (ai sensi del DM 363/98) e al responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio;
- in coordinamento con il DdL delegante provvede alla elaborazione del DVR, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Inoltre all'interno di UniSR supervisiona l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da parte dei dirigenti di area accademica attraverso la messa in ordine del giorno degli incontri del Senato accademico, con una frequenza almeno annuale, di aspetti di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro le cui risultanze verranno condivise in sede di riunione periodica annuale e con il CdA.

5.3.2. *Dirigente alla sicurezza _ Responsabile dell'attività didattica o di Ricerca in laboratorio*

Di seguito si riportano le responsabilità e i compiti applicabili alle specifiche Aree di UniSR o Direzioni, che **integrano e completano** quanto indicato nel capitolo [5.2.1](#) relativamente ai compiti dei Dirigenti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.

In Accademia il ruolo di dirigenti alla sicurezza è sovrapponibile a quello di Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, ed è assunto da: **Presidi di Facoltà, Presidenti dei CdL e dei CdLM, dai Coordinatori dei corsi di studio, Direttori dei Master e dei Corsi post graduate, Direttori delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di ricerca.**

Tali soggetti, in quanto Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, rivestono una posizione di garanzia nei confronti degli studenti ai sensi del DM 363/98⁵.

I soggetti che rivestono tale ruolo sono quindi responsabili, in riferimento alle matrici di dettaglio allegate e ad integrazione di quanto riportato nel capitolo [5.2.1](#) e applicabile anche all'Area Accademia, di dar corso a quanto di seguito definito:

- nello svolgimento delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collaborano con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente, l'EdR e con le altre figure previste dalla vigente normativa;
- all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificano tutti i soggetti esposti a rischio;¹
- si attivano direttamente, anche coinvolgendo i servizi trasversali di UniSR, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro⁶;
- si attivano direttamente in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il DvR sulla base della valutazione dei rischi;⁶
- adottano le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- si attivano per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- frequentano i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati in UniSR con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni;
- nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvedono direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla informazione e formazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di

⁵ Ai sensi del DM 363/98 "...per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione dei rischi spetta, in via concorrente, al datore di lavoro (e al delegato del DdL) e al responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio."

⁶ In collaborazione con RSPP, Medico Competente, RTSA, EdR in relazione agli specifici argomenti

prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro⁶;

- sono tenuti altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati⁶;
- nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione;
- garantire, per quanto di specifica competenza, l'attuazione di quanto riportato nella PO 44 "Organizzazione della sicurezza rivolta agli studenti" intervenendo direttamente nei confronti degli studenti inadempienti.

In merito all'attuazione del **D.Lgs. 101/2020** i RAD/RARL sono responsabili, di concerto con EdR, di:

- attuare le misure di protezione e di sicurezza previste dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., nonché dai conseguenti provvedimenti, ponendo in essere tutti gli adempimenti delegabili dal datore di lavoro ai sensi della predetta normativa, ivi inclusi i documenti amministrativi volti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti pre e post lauream radioesposti e di coloro che svolgono attività in aree disciplinate dal Decreto Legislativo 101/2020, eventualmente anche coordinandosi con le strutture sanitarie in convenzione;
- porre in essere tutte le misure e le procedure definite dall'esperto di radioprotezione assicurando l'attività di vigilanza sugli adempimenti disposti dall'esperto qualificato e dal medico autorizzato prescritti in attuazione al D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- verificare che vengano posti in essere tutti gli obblighi informativi e formativi ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. disposti dall'Esperto di Radioprotezione.

5.3.3. *Preposti - Responsabile dell'attività didattica o di Ricerca in laboratorio*

Di seguito si riportano le responsabilità e i compiti applicabili alle specifiche Aree di UniSR o Direzioni, che integrano e completano quanto indicato nel capitolo [5.2.2](#) in merito ai compiti generali dei preposti alla sicurezza.

Ai sensi del DM 363/98, che come più volte richiamato è la legislazione di riferimento in ambito accademico, è **preposto con ruolo di Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio ogni lavoratore, anche relatore di tesi di laurea, che effettui autonomamente attività di ricerca ovvero che**

coordini ricerca in gruppo, che sia responsabile di attività di assistenza o di servizio. Vengono quindi individuati come responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio tutti i docenti e coloro che godono di autonomia di gestione ed organizzazione nell'attività di didattica e/o di ricerca.

Ai fini del DM 363/1998 il preposto con ruolo di RAD/RARL assume gli stessi obblighi e svolge gli stessi compiti specificati al punto [5.2.2](#).

Per Responsabile dell'attività didattica (in aula) si intende il docente nel momento in cui svolge attività didattica in un'aula di UniSR.

È responsabile di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte degli studenti delle misure di prevenzione e protezione in essere;
- verificare che le capienze delle aule non vengano superate;
- verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine e di accompagnare gli studenti nel luogo sicuro come individuato dal piano di emergenza;
- dare istruzioni, in caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni di sicurezza, coordinandosi con la squadra di emergenza;
- segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura o al Rettore eventuali condizioni di pericolo che si verificano durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza.

5.3.4. *Lavoratori e Studenti*

Tutto il personale dell'area Accademica è considerato lavoratore ai sensi del D.Lgs. 81/08 e quindi soggetto alle medesime responsabilità di cui al paragrafo 5.2.3.

Anche gli studenti sono assimilati ai lavoratori per gli aspetti di tutela della salute e della sicurezza, destinatari quindi delle medesime misure di tutela di cui al paragrafo [5.2.3](#).

5.4. Funzioni trasversali all'Accademia e all'Area Amministrativa

5.4.1. *Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (RTSA)*

Il DdL individua, con delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod., il soggetto responsabile dell'attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione e protezione incendi richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e dai D.M. 01/09/202, 02/09/2021, 03/09/2021 o da altre normative specifiche in materia di volta in volta applicabili, presso i locali di UniSR, in coordinamento con RSPP e responsabile della gestione *facility*.

Al RTSA è demandata la responsabilità di:

- presentare al Comando dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche;
- gestire le pratiche di rinnovo del certificato di prevenzione incendi/SCIA;
- attuare gli interventi di manutenzione e i controlli sui sistemi di sicurezza;
- adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio;
- adottare il piano di emergenza;
- adempiere ad obblighi di informazione, formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendio entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento;
- in coordinamento con il Datore di Lavoro delegante, collaborare alla effettuazione della valutazione del rischio incendio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/08;
- segnalare e gestire eventuali adempimenti normativi di nuova introduzione in materia di prevenzione incendi applicabili a UniSR.

Per il ruolo assegnato partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione organizzata in UniSR periodicamente.

L'assegnazione della delega di funzione è preceduta dalla verifica del possesso dei titoli previsti dalla norma per rivestire il ruolo.

5.4.2. *(Responsabile del) Servizio di Prevenzione e Protezione*

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 33, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, sotto il coordinamento del Responsabile, provvede:

- a consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui agli artt. 17, co. 1, lett. a) e 28 del D. Lgs. 81/2008, anche su supporto informatico, e consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera n). Il documento è consultabile esclusivamente in UniSR;
- a elaborare e provvedere alla firma del documento di cui all'art. 26, co 3 del D.Lgs. 81/2008, anche su

- supporto informatico, e - su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione - consegnarne tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in UniSR (coordinandosi con i soggetti coinvolti di riferimento);
- verificare, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno di UniSR, sempre che UniSR abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, l' idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione; provvedendo in caso positivo:
 - a fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività;
 - a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto di appalto;
 - coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 - a collaborare con i soggetti del sistema di gestione della sicurezza nell'attuazione dei propri compiti come indicato nel presente documento;
 - a garantire per quanto di specifica competenza, l'attuazione di quanto riportato nella PO 44 "Organizzazione della sicurezza rivolta agli studenti";
 - a individuare gli elementi di pericolo, a valutare i rischi e ad identificare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Università;
 - ad elaborare il documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 (D.Lgs. 81/08 e succ. mod.), con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
 - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure⁷.
 - ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;

⁷ 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di prevenzione e protezione;
- a partecipare alla stesura della documentazione di sistema in materia Salute e Sicurezza sul lavoro;
- a mantenere il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui si viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Contribuisce altresì ad attuare efficacemente il modello di organizzazione e gestione aziendale di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare attenzione al sistema di controllo degli adempimenti e di contestazione delle violazioni.

5.4.3. *Medico Competente*

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 25, il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella deve essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente, per UniSR Servizio di Medicina preventiva;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196 del 2003, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Copia viene conservata allegata alla designazione.

Inoltre:

- svolge la propria attività secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39);
- collabora con i soggetti del sistema di gestione della sicurezza nell'attuazione dei propri compiti come indicato nel presente documento;
- garantisce per quanto di specifica competenza, l'attuazione di quanto riportato nella PO 44 "Organizzazione della sicurezza rivolta agli studenti".

Contribuisce altresì ad attuare efficacemente il modello di organizzazione e gestione aziendale di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare attenzione al sistema di controllo degli adempimenti e di contestazione delle violazioni.

5.4.4. Esperto di Radioprotezione

Ai sensi del D.Lgs. 101/2020 art.112, l'Esperto di Radioprotezione, nei confronti dei lavoratori e degli studenti:

- provvede, in supporto al DdL, alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per i lavoratori;
- provvede affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informare i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
- assicura la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti, in conformità alle disposizioni del presente Titolo e a quelle emanate in sua applicazione, anche mediante accordi contrattuali con i terzi esercenti di zone classificate nelle quali i lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attività;
- assicura il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146;

- rende edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 111, fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 113;
- provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche di cui all'articolo 132;
- provvede affinché ai lavoratori vengano forniti gli appropriati dispositivi di protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale;
- istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A e consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2 e si assicura della sua compilazione in relazione alla prestazione;
- definisce, di concerto con l'esercente delle zone classificate, il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività da svolgersi;
- acquisisce dall'esercente delle zone classificate informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno è destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere;
- coopera con l'esercente della zona classificata all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva;
- collabora con i soggetti del sistema di gestione della sicurezza come indicato nel presente documento;
- garantisce per quanto di specifica competenza, l'attuazione di quanto riportato nella PO 44 "Organizzazione della sicurezza rivolta agli studenti".

Contribuisce altresì ad attuare efficacemente il modello di organizzazione e gestione aziendale di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare attenzione al sistema di controllo degli adempimenti e di contestazione delle violazioni.

5.4.5. *Medico Autorizzato*

Ai sensi del D.Lgs. 101/2020 art. 136 è responsabile, nei confronti dei lavoratori, di:

- eseguire una visita medica straordinaria su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e, pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- in base alle risultanze delle visite mediche, esprimere per i lavoratori un giudizio di idoneità, e più nello specifico: (i) idonei; (ii) idonei a determinate condizioni; (iii) non idonei; (iv) lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti;
- comunicare per iscritto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro il giudizio di idoneità e i relativi termini di validità;

- disporre la prosecuzione della sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formula il giudizio di idoneità, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni;
- provvedere, prima della cessazione del rapporto di lavoro, a sottoporre il lavoratore a visita medica. In tale occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche;
- richiedere al datore di lavoro l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerta la cessazione dello stato di non idoneità.

Contribuisce altresì ad attuare efficacemente il modello di organizzazione e gestione aziendale di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare attenzione al sistema di controllo degli adempimenti e di contestazione delle violazioni

5.4.6. *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.50, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- pone in essere le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008;
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il dirigente o il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;

- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

5.4.7. Altri soggetti con compiti specifici

5.4.7.1 Addetti al Primo Soccorso

Ciascun Dirigente o RADR verifica, in base ai criteri definiti nelle procedure di primo soccorso in essere redatte da RSPP e MC, che, all'interno dell'area coordinata, siano identificati e formati addetti alla gestione del Primo Soccorso al fine di avere una copertura di tutte le zone/aree di lavoro e, in caso di variazioni, segnala a RSPP e DdL l'esigenza di integrare la copertura.

Ogni addetto al Primo Soccorso deve:

- dare attuazione a quanto indicato nel regolamento operativo specifico;
- frequentare corsi di formazione specifici come previsto dalla legge;
- verificare il contenuto della cassetta di PS e, in caso di utilizzo, richiederne il reintegro;
- partecipare alle simulazioni di Primo Soccorso e essere da riferimento nella propria area.

5.4.7.2 Addetti alla Gestione delle emergenze

Soggetti designati dal DdL sulla base dei contenuti dei piani di emergenza, quali addetti alla gestione delle emergenze in grado di gestire il primo intervento in caso di emergenza e di coordinare.

Sono identificati quali addetti alla gestione delle emergenze, con formazione quali addetti antincendio in attività a rischio d'incendio elevato:

- Il personale delle Residenze Universitarie (in numero di almeno un addetto per Residenza);
- Il personale dei Servizi Generali.

6. ALLEGATI

1. Organigramma SSL
2. Matrici di attribuzione di responsabilità:
 - o Area Amministrativa (SSL e Prevenzione Incendi)
 - o Area Accademia (SSL e Radioprotezione)
3. Format Nomina Dirigente
4. Format Identificazione Preposto
5. Format elenco nominativo dei soggetti

L'elenco dei nominativi di cui al format in allegato 5 è disponibile presso il documentale di Ateneo e nella wiki dell'UniSR aggiornato con frequenza di norma semestrale.

7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1. Delibera del CdA _ DdL (documento ad uso interno)
2. Deleghe di funzione art. 16 (documento ad uso interno)
3. Atti di Nomina: RSPP, MC, MA, EdR (documenti ad uso interno)
4. Atto di identificazione RLS (documenti ad uso interno)
5. Atti di nomina: Addetti antincendio, Addetti PS (documenti ad uso interno)

Milano, 20 dicembre 2022

Il Datore di Lavoro

Il Magnifico Rettore

(F.to Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi)

(F.to Prof. Enrico Gherlone)

Nelle pagine successive, attraverso l'uso del codice colori qui riportato, sono stati identificati i **soggetti che rivestono funzioni o compiti specifici** in materia di sicurezza nei confronti di lavoratori e studenti all'interno di:

- Organigramma Generale
- Organigramma di Area Amministrativa
- Organigramma di Area Accademica

Legenda colori

SOGGETTI del SGS formalmente identificati



Datore di Lavoro



Delegato del Datore di Lavoro



Dirigente alla sicurezza /RADRL




Preposto alla sicurezza / RAD o RADRL



Funzioni di staff SSL

Organigramma Generale



Consiglio di Amministrazione
Presidente
Vice Presidente
CONSIGLIERE DELEGATO

Nucleo di Valutazione
Presidio di Qualità
SSL

NOTA BENE:
OGNI DIRIGENTE
PUÒ IDENTIFICARE
PIÙ PREPOSTI

MARKETING E COMUNICAZIONE

- Staff e Segreteria
- DIGITAL OFFICE**
- PROMOZIONE E ORIENTAMENTO**
 - Prom. e Orientamento Nazionale
 - Prom. e Orientamento Internazionale
- Eventi Istituzionali
- Public Engagement
- Ufficio Stampa

- Direzione Operativa
- Rettorato e Segreteria

SERVIZI ALLA DIDATTICA E ACCREDIT.

- Accreditamento, Valutazione e Reporting
- ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ**
- POLO DIDATTICO**
- Staff

POLO POST GRADUATE

- UFFICIO MASTER**
- Ufficio Corsi Post Graduate
- UFF. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**

SERVIZI GENERALI

- Programmazione Spazi
- Gestione Facility
- FACILITY**
- Supporto operativo

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

- Application, progetti IT & nuove tecnologie
- Help Desk utenti
- GESTIONE SISTEMI**
- Network & Security

RESEARCH DEVELOPMENT

- Research Policy
- EU RESEARCH STRATEGY & POLICY**
- UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA**
- BIBLIOTECA UNISR**

GESTIONE RICERCA E CONTROLLO DI GESTIONE

- UFFICIO SUPPORTO TECNICO RICERCA**
 - Controllo di Gestione
 - Ufficio Supporto Ricerca
 - Ufficio Ricerca
 - Life Sciences
 - Humanities & Social Sciences

DIEZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

- Gestione stato Giuridico Docenti di Ruolo
- Atti Istituzionali e Concorsi
- AFFARI GENERALI**
- Ufficio Legale
- Ufficio Organi Accademici

ATTIVITÀ FORMATIVE E TIROCINI

- Segreteria
- Segreteria CdL/ CdLM Psicologia
- SEGRETARIA FACOLTÀ DI FILOSOFIA**
- Segreteria CdL/ CdLM Filosofia
- SEGRETARIA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**

SEGRETARIA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA



- Segreteria CdL/ CdLM Psicologia
- SEGRETARIA FACOLTÀ DI FILOSOFIA**
- Segreteria CdL/ CdLM Filosofia
- SEGRETARIA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**

SERVIZI AGLI STUDENTI

- Segreteria
- Alumni
- AMMISSIONI**
- POLO STUDENTI**
 - Front Office
 - Back Office
 - Ufficio Inclusione
 - PROMOZIONE CULTURALE E ATTIVITÀ SPORTIVE**
 - International Student Engagement

DIREZIONE AMMINISTR. E FINANZA

- Segreteria
- Contabilità Generale, Bilancio e Tesoreria
- UFFICIO ACQUISTI**
- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**
- Diritto allo Studio e Tasse
- Contabilità Fornitori
- Contabilità Clienti/ Studenti e Tesoreria
- Contabilità Generale



PREPOSTI CdS

Ciascun dirigente, sulla base delle attività e peculiarità del CdS, **può identificare uno o più preposti alla sicurezza**

Tutori Didattici REFERENTI SSL

Per tutti i CdL(M) i **tutori didattici**, durante lo svolgimento della propria funzione, dovranno **raccogliere e trasmettere al Dirigente di riferimento** (i.e.: Presidente del CdL/CdLM) almeno annualmente **specifiche necessità/esigenze in materia di salute e sicurezza** eventualmente riportate dagli studenti

* Solo per CdL(M) Professioni Sanitarie | Figura condivisa con Ente Ospitante